

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1254)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 giugno 1970 (V. Stampato n. 1965)*

d'iniziativa dei deputati BELCI e MAROCCO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 giugno 1970*

Modifica del primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, riguardante il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 362, è sostituito dal seguente:

« Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione di lavori pubblici, nonchè al finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste, per un importo complessivo non superiore al dieci per cento della consistenza patrimoniale del Fondo stesso ».